

Pubblicato il 12/10/2018

N. 01312/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02170/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2170 del 2014, proposto da B&N s.n.c. di Banchieri Laura e Dari Ombretta in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Colzi, Fabio Colzi e Giovanni D'Abramo con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Alessandro Colzi in Firenze, via San Gallo 76;

contro

Comune di Santa Luce, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bimbi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

per l'accertamento

- del diritto della ricorrente ad ottenere dal Comune di Santa Luce la restituzione della somma di euro 44.359,37 versata dalla medesima a titolo di contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (euro 38.950,31) ed al costo di costruzione (euro 5.409,06), con riferimento al permesso di costruire n. 06/2007, prat. 36/06 - prot. 4846 del 4.5.2006, rilasciato alla ricorrente stessa il 7.6.2007 e rimasto inutilizzato;

- del diritto della medesima ricorrente a percepire gli interessi legali sulla predetta somma di euro 44.359,37, con decorrenza dalla data di recapito al Comune resistente dell'istanza di restituzione (21.10.2010), oltre al maggior danno, ex art. 1224, 2° comma, cod. civ., costituito dalla rivalutazione monetaria dell'importo non riscosso, ovvero, in subordine, dalla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato (di durata non superiore ad 1 anno) ed il saggio degli interessi legali, annualmente determinato; nonché per la condanna del Comune di Santa Luce al pagamento, a favore della ricorrente, dei sopra indicati importi indebitamente trattenuti dal Comune medesimo, maggiorati dagli interessi legali e dal maggior danno, ex art. 1224, 2° comma, cod. civ.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Luce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2018 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente, riscontrata l'impossibilità di ottenere l'allaccio alla rete idrica per l'immobile oggetto del permesso di costruire rilasciato il 7.6.2007, ha desistito dall'attuare l'intervento edilizio assentito.

Pertanto l'interessata ha reiteratamente chiesto, al Comune di Santa Luce, il rimborso di quanto pagato a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Stante il silenzio mantenuto al riguardo dall'Amministrazione, la società istante è insorta con il ricorso in epigrafe ai fini dell'accertamento del diritto alla restituzione

della somma complessiva di euro 44.359, oltre agli interessi legali ed all'importo avente titolo nel maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, cod. civ. (costituito dalla rivalutazione monetaria o, in subordine, dalla differenza tra tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ad un anno ed il saggio degli interessi legali).

La ricorrente, in particolare, articola le proprie doglianze sia in relazione al diritto alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto, sia in relazione al diritto a percepire gli interessi legali a decorrere dal giorno di consegna al Comune della domanda di rimborso (21.10.2010) e sia in relazione al diritto all'ulteriore risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, cod. civ..

Si è costituito in giudizio il Comune di Santa Luce, il quale ha dichiarato di prendere atto della giurisprudenza che riconosce sia il diritto alla restituzione di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione in caso di mancato utilizzo del titolo edilizio, sia la spettanza degli interessi legali a decorrere dalla domanda di ripetizione dell'indebitato (nel caso di specie coincidente con richiesta di rimborso pervenuta all'Ente in data 20.10.2010); al tempo stesso la difesa del Comune obietta che la condanna al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, cod. civ. è subordinata alla prova, da parte del richiedente, in ordine al *quantum* e all'*an*, prova che nel caso di specie mancherebbe.

All'udienza del 25 settembre 2018 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio osserva che, come riconosciuto dalla stessa difesa del Comune, la mancata realizzazione delle opere previste nel permesso di costruire determina l'inesistenza del presupposto dell'obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione e il contributo per costo di costruzione. Invero, tale obbligo economico trova la propria causa nell'attività di trasformazione del territorio eseguita in forza del titolo edilizio rilasciato.

Pertanto nel caso di specie, essendo l'opera oggetto del permesso di costruire non realizzabile, stante la pacifica impossibilità dell'allaccio alla rete idrica, il Comune era tenuto a restituire le somme incassate quale contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

L'azione della ricorrente costituisce quindi un'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, legittimamente fondata sull'assenza dei presupposti del pagamento effettuato.

L'Amministrazione è quindi tenuta a restituire quanto pagato dalla società istante, in forza dell'art. 2033 cod. civ.. Sulla somma da restituire maturano gli interessi legali previsti dalla suddetta norma, con decorrenza dalla domanda di restituzione dell'importo corrisposto in relazione al permesso di costruire n. 6/2007, ovvero dal 21.10.2010 (si vedano la pagina 5 del ricorso e la pagina 4 della memoria difensiva depositata in giudizio dal Comune).

Non spetta invece la rivalutazione monetaria o il maggior danno previsto dall'art. 1224, comma 2, cod. civ., trattandosi di pagamento di indebito oggettivo, il quale genera la sola obbligazione di restituzione con gli interessi ex art. 2033 c.c., stante la buona fede del Comune (TAR Lombardia, Milano, II, 18.9.2013, n. 2172). Peraltro, la ricorrente non ha fornito alcun principio di prova in ordine all'esistenza di un documento superiore all'importo corrispondente agli interessi legali.

In conclusione, il ricorso va accolto quanto alla domanda di ripetizione dell'indebito e di pagamento degli interessi legali.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Santa Luce al pagamento della somma di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge a favore della ricorrente, a titolo di spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Bellucci

IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO